



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
 ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
 Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

Comunicazione trasmessa  
 via pec ai sensi dell'art. 48,  
 D. Lgs. n. 82/2005

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
*VA@pec.mite.gov.it*

COMMISSIONE TECNICA P.N.R.R./P.N.I.E.C.  
*COMPNIEC@pec.mite.gov.it*

E, P.C.

DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
 SERVIZIO VALUTAZIONI IMPATTI  
 E INCIDENZE AMBIENTALI  
*difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it*

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
 TERRITORIALE E VIGILANZA EDILIZIA  
 SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA  
*eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it*

SERVIZIO TERRITORIALE  
 DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI SASSARI  
*cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  
 BELLE ARTI E PAESAGGIO  
 PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO  
*sabap-ss@pec.cultura.gov.it*

**Oggetto: POS. 3033/22 – [ID: 8106] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Porto Torres 1" di potenza di 59,28 MW e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari (SS). Proponente: HWF S.r.l. Autorità competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (M.A.S.E.). - Richiesta osservazioni nuovo avviso. Riscontro.**

Con riferimento al procedimento in oggetto e in riscontro alla nota prot. n. 16232 del 25.05.2023, acquisita agli atti in data 26.05.2023 con prot. n. 25623, con la quale il Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali - Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente dell'Amministrazione scrivente ha invitato questo Servizio a comunicare, considerata la ristrettezza dei termini, direttamente agli Enti in indirizzo le proprie osservazioni rispetto alla documentazione integrativa del 24.05.2023 pubblicata sul portale del M.A.S.E., richiamata la propria nota prot. n. 48560 del 29.09.2022, per quanto di competenza osserva quanto segue.

Considerato da un lato il ridotto tempo disponibile per rendere le proprie osservazioni su un intervento complesso come quello in esame (caratterizzato da un notevole numero di elaborati progettuali di grandi dimensioni), e dall'altro la carenza di personale nonché il notevole carico di lavoro dell'Ufficio (anche a causa dell'elevato numero di istanze concernenti progetti di impianti da energie rinnovabili pervenute), ci si limita in questa sede a riscontrare unicamente quanto riportato nell'elaborato "Relazione risposta integrazioni MASE MiC Reg Sardegna", recante la risposta della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

Proponente alla richiesta di integrazioni formulate dalla Commissione Tecnica Specialistica PNRR-PNIEC, dal MiC e dalla Regione Sardegna.

Nello specifico, **al punto 4.1.2** del suddetto elaborato, con riferimento alla nota di questo Servizio prot. n. 48560 del 29.09.2022 (cfr. pgg. 83 e ss. Relazione citata), la Proponente osserva che << Il Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre, che attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30/11/2021 e reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Al fine di apportare semplificazioni ai procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili viene introdotto il concetto di **"aree idonee"** (art. 20) la cui disciplina per l'individuazione sarà introdotta attraverso uno o più Decreti Ministeriali e successivamente recepita da parte delle Regioni; tale disciplina aggiornerà le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 12 c.10 del D.lgs n. 387 del 29 Dicembre 2003 >>.

Inoltre rileva: << Area 1: ricade all'interno della fascia costiera (vincolo ai sensi dell'art. 143 del PPR della Regione Sardegna) ma risulta anche compresa, per la quasi totalità, all'interno del buffer di 500 m dalla perimetrazione delle aree industriali (perimetrazione delle grandi aree industriali contenute nel PPR modificate con D.G.R. n 16/24 del 28/03/2017); le aree comprese nel buffer possono essere assimilate ai sensi dell'art. 20, comma c-ter p.to 1 ad *aree idonee*, mentre quelle esterne non possono essere considerate tali. Queste porzioni saranno comunque a disposizione dell'impianto e verranno utilizzate essenzialmente per la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione poiché interessate anche dalle fasce di rispetto dell'elettrodotto>>.

Rispetto a quanto rilevato dalla Proponente in merito all'applicabilità diretta nel caso di specie dell'art. 20, comma 8 c-ter, D.lgs. 199/2001, a parere del Servizio scrivente occorre considerare che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.lgs. 199/2021, *"sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione"*.

E, proprio in merito all'individuazione delle "aree idonee", secondo quanto riconosciuto anche recentemente dal Consiglio di Stato sulla base dei principi evincibili delle numerose sentenze della Corte costituzionale che si sono occupate della normativa statale e regionale in punto di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, **"la Regione autonoma della Sardegna, in base al proprio Statuto, ha competenza legislativa primaria nel disciplinare gli aspetti paesistico-ambientali del proprio territorio, in ciò differenziandosi dalle Regioni cui tale competenza non è attribuita, ben potendo quindi la suddetta Regione individuare, con maggiore autonomia rispetto alle Regioni ordinarie, le aree non idonee all'insediamento di impianti eolici (sentenza n. 224 del 2012), considerato che la puntuale applicazione delle linee guida statali, nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, incontra il limite di competenza inerente ai profili di tutela del paesaggio (sentenza n. 199 del 2014);"** (cfr. sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2022, n. 2464).

Tanto premesso si rileva che, da quanto risulta al Servizio scrivente, la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 59/90 del 27.11.2020 recante *"Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili"* (approvata ai sensi del paragrafo 17 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, a loro volta approvate con D.M. MISE 10.9.2010), non è stata abrogata né modificata per effetto del D.lgs. 199/2021. Pertanto, ai sensi della suddetta delibera, da quanto è dato sapere, le aree di interesse continuano ad essere qualificabili come **non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili** perché ricadenti nel bene paesaggistico di insieme "Fascia costiera" (cfr. Allegato B alla D. G.R. 59/90 del 2020, Tabella 1- elenco aree non idonee ai sensi del D.M. 10.09.2010,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

punto 13.1 – Fascia Costiera), disciplinato dagli artt. 18, 19 e 20 delle N.T.A. (cfr. Allegato C alla D. G.R. 59/90 del 2020 - Tabella Aree non idonee FER, cod. 13.1).

Sotto un diverso profilo, per quanto attiene alla sola “Area 1”, occorre in ogni caso precisare che, al momento, **non si ha conoscenza di una disposizione normativa derogatoria delle disposizioni del P.P.R.** ed, in particolare, delle prescrizioni dettate per la “Fascia costiera”, bene paesaggistico individuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 134, comma 1, lett. c), e 143 del D.lgs. 42/2004; pertanto, a parere dell’Ufficio scrivente, le stesse continuano ad essere applicabili alla fattispecie.

A tal proposito si ribadisce e richiama integralmente quanto precedentemente espresso nella nota del Servizio scrivente prot. n. 48560 del 29.09.2022.

Il bene paesaggistico “Fascia Costiera” è tutelato in via generalizzata dalla disciplina dettata dall’art. 20 delle N.T.A. del P.P.R., che al comma 1, lett. a), espressamente prevede: “*Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 12 e dal successivo comma 2*”. Risulta incontestato che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non siano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell’art. 20, comma 2, né ai sensi dell’art. 12 delle medesime N.T.A.

L’impianto fotovoltaico in esame, peraltro, risulta **esterno alla perimetrazione del vigente Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari** di cui alla L.R. 10/2008, approvato con Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze Urbanistica n. 76/U del 22.07.1991 e successive varianti, come emerge dalla zonizzazione del citato piano (cfr. sito web dello stesso Consorzio ai seguenti link: <https://www.cipsassari.it/wp-content/uploads/2021/01/Zonizzazione-Porto-Torres.pdf> e <https://geoportalplus.nemea.cloud/cipss.php>). Pertanto nel caso di specie **non operano le esclusioni relative al vincolo paesaggistico “Fascia Costiera” di cui all’art.19, comma 3, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R.**

Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, che il richiamo dell’art. 20, comma 8, punto c-ter), del D.lgs. 199/2021, non consenta di superare né la rilevata inidoneità delle aree prescelte per la posa dell’impianto, né la mancata conformità della porzione di impianto distinta come “Area 1”, ricadente all’interno del Bene paesaggistico “Fascia Costiera”, alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale.

Ad ogni buon conto giova rammentare quanto chiarito dalla D.G.R. 59/90 del 27.11.2020: “le aree non idonee non devono riprodurre l’assetto vincolistico, che pure esiste e opera nel momento autorizzativo e valutativo dei singoli progetti, ma fornire un’indicazione ai promotori d’iniziativa d’installazione d’impianti alimentati da FER riguardo la non idoneità di alcune aree che peraltro non comporta automaticamente un diniego autorizzativo ma una maggiore problematicità. La nuova proposta per le aree non idonee è informata al principio per il quale le aree non idonee non costituiscono uno strumento istruttorio ma un elaborato che consenta agli investitori privati di compiere delle scelte in relazione al grado di rischio di insuccesso autorizzativo che intendono affrontare” (cfr. D.G.R. 59/90 del 27.11.2020, pg. 3, cpv. 2).

Analoghi principi e criteri valgono, argomentando al contrario, per le aree idonee, la cui identificazione, comunque, non costituisce un presupposto propedeutico all’automatico rilascio di un provvedimento finale favorevole che, per quanto di competenza, deve invece essere emesso solo a seguito di un attento esame della conformità dell’intervento rispetto alla normativa paesaggistica vigente e della compatibilità dello stesso rispetto ai valori paesaggistici tutelati nelle aree interessate.

Nel caso in esame, dunque, la mancanza dei presupposti di conformità della porzione di impianto identificata come “Area 1” con le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del P.P.R. risulta assorbente sia rispetto alla qualificazione dell’area come idonea o non idonea al posizionamento di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

impianti da fonti rinnovabili, sia rispetto all'analisi e all'espressione della compatibilità sotto il profilo squisitamente paesaggistico delle opere.

Inoltre, rispetto a quanto comunicato in merito al **punto 4.1.1 – Richiesta n. 1.1, punto 1.1.3** della “Relazione risposta integrazioni MASE MiC Reg Sardegna” << punto 12.6 — Territori coperti da boschi e foreste, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs 42/2004, da accertare a cura del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale per le aree 2,3,4 in cui sono distinguibili nelle ortofoto aree con superficie maggiore di 2.000 mq ricoperte da fitta vegetazione; >> (pgg. 82-83), preso atto dell'avvenuto sopralluogo congiunto della Proponente con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in data 27.01.2023, si segnala l'opportunità di acquisire il relativo accertamento redatto dal competente Ente, in cui venga specificata la sussistenza o meno di aree assimilabili a bosco provvedendo, nel caso, all'esatta delimitazione delle stesse.

Difatti, come anticipato nella più volte citata nota del Servizio scrivente prot. n. 48560 del 29.09.2022, qualora si fosse riscontrata la presenza di aree assimilabili a bosco, sussisterebbe sulle stesse il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), D.lgs. 42/2004 (Aree tutelate per legge) e le stesse, conseguentemente, risulterebbero non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 (cfr. Allegato B, Tabella 1 aree non idonee, punto 12.6).

Infine, con riferimento al **punto 4.3.4 – Richiesta n. 3.4** della “Relazione risposta integrazioni MASE MiC Reg Sardegna” (pgg. 114 e ss.) si prende atto delle modifiche apportate alle misure di mitigazione rispetto a quanto richiesto dal Servizio scrivente con la propria nota prot. n. 48560 del 29.09.2022 e, con riferimento al **punto 4.2.7 – Richiesta n. 2.7** della medesima Relazione (cfr. pg. 104), di quanto dichiarato in merito alle misure di compensazione.

**Il Direttore del Servizio**

*Dott. Antonello Bellu*

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

SETTORE PIANI, PROGRAMMI, OO.PP.  
E INTERVENTI DI GRANDE IMPATTO  
Coordinatore: Ing. R.A. Valenti  
Funzionario amm.vo: Dott.ssa E. Demuro



Firmato digitalmente da  
ANTONELLO BELLU  
09/06/2023 13:34:40